

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

DAL 08.9.2025 AL 14.6.2026

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Il presente capitolato si riferisce alla procedura di appalto ed esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni del Comune di Piancogno frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado, consistente nella fornitura dei mezzi necessari al trasporto e delle prestazioni lavorative del personale addetto alla guida degli stessi, da prestarsi concretamente come di seguito dettagliatamente specificato:

- Trasporto degli alunni frequentanti la scuola Primaria, sita in Viale Stazione n° 17/19, per n° 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), nel rispetto del calendario scolastico e con le seguenti fermate:

partenza 7:40

- parcheggio via della Fonte	Cogno
- piazza Ex Posta	Cogno
- piazzale parcheggio Olcese	Cogno
- Stazione ferroviaria	Cogno
- via Calchera	Piamborno
- via Nazionale/Chiesolina	Piamborno

arrivo presso la scuola 7:50

partenza 13:00

- Stazione ferroviaria	Cogno
- piazzale parcheggio Olcese	Cogno
- parcheggio via della Fonte	Cogno
- piazza Ex Posta	Cogno
- via Calchera	Piamborno
- via Nazionale/Chiesolina	Piamborno

arrivo presso la scuola 13:15

- Trasporto degli alunni frequentanti la scuola Secondaria di I° grado, sita in Viale Stazione n° 6, per n.6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), nel rispetto del calendario scolastico e con le seguenti fermate:

partenza 8:00

- Stazione ferroviaria	Cogno
- piazzale parcheggio Olcese	Cogno
- parcheggio via della Fonte	Cogno
- piazza Ex Posta	Cogno
- via Calchera	Piamborno
- via Nazionale/Chiesolina	Piamborno

arrivo presso la scuola 8:10

partenza 13:15

- Stazione ferroviaria	Cogno
- piazzale parcheggio Olcese	Cogno
- parcheggio via della Fonte	Cogno
- piazza Ex Posta	Cogno
- via Calchera	Piamborno
- via Nazionale/Chiesolina	Piamborno

- Trasporto degli alunni frequentanti la scuola Primaria e/o Secondaria di primo grado per uscite (numero massimo num. 5 all'Anno) didattiche per l'espletamento di viaggi di natura didattica o analoga, in orario scolastico e nel raggio di 20/30 Km dalla sede dell'Istituto scolastico interessato.

I servizi di cui sopra dovranno essere resi distintamente per ogni giornata di effettiva apertura di ciascuna delle scuole interessate alla frequenza degli alunni. Gli stessi rimarranno distintamente sospesi di diritto ogni qualvolta, sia per determinazione delle Autorità scolastiche, sia per qualsiasi ragione comunicata da questa Amministrazione, gli alunni non dovranno accedere alle rispettive scuole.

L'affidamento in gestione del servizio è finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio.

Il riferimento normativo per la tipologia del servizio sono il D.M. 31.1.1997 «*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*», il D.M. 1 aprile 2010 "*Caratteristiche costruttive degli scuolabus*" e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii (codice della strada).

ART. 2 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente capitolato.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge 146/1990 recante: "*Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali*".

In materia di sciopero, pertanto, dovrà essere rispettata la suddetta normativa.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto in affidamento ha validità per l'intero Anno Scolastico 2025/26 e, più precisamente, dal 08.9.2025 al 14.6.2026.

La Ditta Aggiudicataria garantisce il servizio dalla data indicata dal Comune; in caso contrario il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato inizio del servizio.

Il Comune comunica alla Ditta, prima dell'avvio del servizio e per ciascun itinerario, i giorni di inizio e chiusura, il calendario scolastico, il numero di corse giornaliere e settimanali da effettuare ed il numero effettivo degli utenti.

Alla scadenza del contratto il Comune si riserva la facoltà di attuare una proroga tecnica del contratto della durata massima di n° 4 (quattro) mesi, nelle more dell'espletamento/completamento delle procedure di affidamento della nuova gara. La proroga avviene alle stesse condizioni contrattuali e senza oneri aggiuntivi.

ART. 4 – TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'UTENZA

L'utenza del servizio è rappresentata da alunni frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di I° grado, approssimativamente consistente come di seguito rappresentato:

- alunni frequentanti la scuola Primaria: n° 35.
- alunni frequentanti la scuola Secondaria: n° 35.

ART. 5 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

È compito del Comune informare l'utenza sulle modalità di iscrizione al servizio, raccogliere le medesime, determinare le tariffe (annualmente deliberate dalla Giunta Comunale) e chiederne il pagamento.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato giornalmente nell'ambito del territorio comunale, fatto salvo per quanto attiene le uscite didattiche, rispettando le fermate ed il tragitto tra queste ed i plessi scolastici di destinazione, secondo il numero di corse giornaliere, i giorni settimanali di servizio e gli orari di ingresso/uscita di ciascun plesso scolastico, ciò a valere nel viaggio sia d'andata che di ritorno.

Al fine di assicurare il normale servizio con tempestività, continuità, regolarità e sicurezza degli utenti, senza pregiudicare l'attività scolastica, il trasporto degli alunni dovrà essere eseguito, per l'intera durata del contratto d'appalto, nel ricorso rispetto dei percorsi, orari e modalità stabiliti dal Comune.

Tale modello organizzativo potrà essere modificato dal Comune in corso d'anno per esigenze organizzative o per una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti, senza che ciò possa costituire elemento per chiedere variazioni del corrispettivo dovuto a livello contrattuale.

Il trasporto deve essere effettuato in aderenza ed in virtù degli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi, come da prospetto di seguito riportato:

SCUOLA	INGRESSO MATTUTINO	USCITA MATTUTINA
Primaria	8:00	13:00

Secondaria di I° grado	8:15	13:15
------------------------	------	-------

Qualora il mezzo di trasporto, per motivi organizzativi propri dovuti alla gestione del servizio, giungesse presso il plesso scolastico interessato prima di num. 5 minuti antecedenti l'orario sopra indicato, il personale della ditta provvede in autonomia ad organizzare e garantire la sorveglianza sugli alunni-utenti del servizio, per il tempo intercorrente fino all'apertura dei cancelli.

Il personale impiegato nella sorveglianza dovrà:

- essere identificabile tramite apposito cartellino di riconoscimento
- seguire norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia e buona educazione
- possedere integrità morale e buona condotta.

L'arrivo in ritardo presso i plessi scolastici comporta l'applicazione di una penale come indicata nell'art. 24 del presente capitolato.

ART. 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO, STIPULA E PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore dell'appalto posto a base di gara è determinato complessivamente a corpo in € 50.000,00 (compresi i periodi di chiusura delle scuole) comprensivi oneri della sicurezza diretti e costo del personale, il tutto al netto di IVA in misura del 10%.

L'importo a base di gara è comprensivo dei costi generali, di tutti i costi relativi ai mezzi di trasporto impiegati, del costo degli autisti, nonché di ogni eventuale spesa imputabile alla gestione del servizio o comunque dipendente dallo stesso (ad esempio: costo del carburante, costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, bollo e assicurazione, ecc).

Il corrispettivo complessivo del contratto viene definitivamente stabilito nell'importo risultante dall'offerta presentata, al ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, il cui pagamento avverrà in n. 10 rate mensili posticipate di medesimo importo (di € 5.000,00 a corpo).

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Il contratto di servizio viene redatto e stipulato in forma pubblica amministrativa; tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico della Ditta aggiudicataria (spese di bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio), senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Il servizio potrà essere avviato nelle more della stipula del contratto.

Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, dovesse risultare che la Ditta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'appalto, non si procederà alla stipulazione del contratto.

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell'aggiudicazione del servizio. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza. Non si è proceduto alla predisposizione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) non essendoci. Resta inteso che per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla ditta, resta immutato l'obbligo della stessa di elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii la ditta Affidataria assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato articolo 3 della citata Legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dalla ditta appaltatrice in riferimento al presente affidamento dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.

ART. 9 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto scolastico, così come determinato in sede di aggiudicazione, dovrà essere fatturato con cadenza mensile, posticipata, per il medesimo importo (importo complessivo del contratto/10 mesi). I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante emissione mandati di pagamento. Non sarà remunerato alcun costo aggiuntivo.

I pagamenti avverranno in esito alla puntuale e positiva verifica da parte dell'Ufficio preposto circa la corretta e regolare esecuzione del servizio contrattualizzato, nonché degli altri adempimenti pattuiti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare dovuto o in caso di D.U.R.C non regolare; l'Ente è anche titolare del poter di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti.

Con il corrispettivo si intendono interamente compensati dall'Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio, nonché qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio in oggetto.

ART. 10 ADEGUAMENTI DEI PREZZI

Il presente servizio non è soggetto a possibili azioni di revisione e/o adeguamento prezzi.

ART. 11 VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE – SOPPRESSIONE

Per sopravvenute esigenze funzionali legate sia all'andamento delle iscrizioni sia a situazioni imprevedibili, il Comune si riserva la facoltà di variare le fermate, gli orari e le percorrenze chilometriche in aumento o in diminuzione. Nel caso in cui non vi siano iscrizioni o per motivi al momento non prevedibili che inducano l'Amministrazione a non effettuare in toto il servizio, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice.

La Ditta in tutti i casi di variazioni, si obbliga ad adeguare alle effettive necessità sia le forze di lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità delle prestazioni resti invariata.

Qualora si riscontrasse una variazione chilometrica che comporta una diminuzione o un aumento inferiore al 25 % dei chilometri per anno scolastico, così come preventivati, non si darà luogo a nessun conguaglio.

Nel caso in cui, invece, la variazione chilometrica abbia comportato una diminuzione o un aumento superiore al 20% del monte-chilometri per anno scolastico, per quella parte di chilometri eccedenti il 20% si procederà a conguagliare opportunamente il compenso spettante. Il conguaglio avverrà sulla base del costo chilometrico desunto dall'offerta complessiva per il trasporto scolastico presentata dall'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (su strade o scuole) rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, o qualora situazioni imprevedibili rendessero momentaneamente inagibili le sedi degli edifici scolastici, l'Amministrazione comunale potrà richiedere alla Ditta la modifica temporanea delle tratte, senza oneri aggiuntivi.

ART. 12 VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI

La ditta Aggiudicataria mette a disposizione del Comune e degli utenti un numero adeguato di scuolabus (tenendo in debito conto il rapporto posti a sedere/numero di bambini trasportati), in modo tale da garantire l'ottimale svolgimento del servizio e tutti i veicoli impiegati dovranno essere idonei al trasporto degli alunni in base alla normativa vigente ed ai contenuti del presente capitolato, con dimensioni adeguate alle caratteristiche dei percorsi, alla dislocazione delle fermate ed all'ubicazione delle sedi scolastiche.

Il numero dei soggetti trasportati deve rientrare nel limite di posti a sedere previsti dalla carta di circolazione. Sono a carico della Ditta tutti i costi di funzionamento e manutenzione dei mezzi (imposte e tasse, carburanti, oli, pneumatici, pulizia, lavaggio, meccanico ecc). Tutti gli automezzi devono essere opportunamente attrezzati all'effettuazione del trasporto anche in presenza di condizioni climatiche avverse (ghiaccio, neve, ecc).

ART. 13 TIPOLOGIA DEI VEICOLI

Gli scuolabus utilizzati nell'erogazione del servizio devono:

- essere in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/4/1977, al D.M. 31.1.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997, D.M. 01.04.2010;
- provvisti di idonea copertura assicurativa per gli utenti ed a norma con le vigenti disposizioni di legge sulle responsabilità civile verso terzi, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato;
- essere in regola con la revisione periodica prevista dalla normativa vigente.

ART. 14 DOVERI DELLA DITTA

La Ditta dovrà eseguire il servizio osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di circolazione stradale, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro vigenti; la Ditta è infatti direttamente responsabile di ogni conseguenza civile e penale derivante dalla inosservanza delle suddette norme nonché delle disposizioni contenute nel presente Capitolato. La Ditta, in particolare, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee e/o utili ad evitare qualsiasi danno ai passeggeri durante lo svolgimento del servizio trasporto.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo casi di comprovata forza maggiore e, in ogni caso, con la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del conducente o del personale di assistenza o quant'altro, la Ditta deve provvedere direttamente e a proprie spese a garantire il servizio senza provocare disagi o ritardi.

La Ditta dovrà altresì garantire quanto segue:

- l'esposizione a proprie spese, durante l'esecuzione del servizio, di adeguate ed opportune segnalazioni anche al fine di rendere ben visibile all'utenza interessata la tipologia di TRASPORTO SCOLASTICO;
- che le operazioni di salita e di discesa dal veicolo avvengano a mezzo assolutamente fermo e senza pericoli per l'incolumità degli utenti; il Comune declina fin d'ora ogni responsabilità a tal riguardo;
- la vigilanza continua sulle modalità di guida dei conducenti dei mezzi, con particolare riguardo alla prudenza da usarsi, in considerazione dell'età degli utenti;
- l'osservanza scrupolosa degli orari stabiliti (inizio itinerario, arrivo alle fermate ed al plesso scolastico) al fine di evitare ritardi e disagi all'utenza;
- che sui mezzi non vengano trasportate persone estranee al servizio, non autorizzate;
- che l'autista non trasporti alunni non iscritti al servizio, non risultanti nell'apposito elenco predisposto dall'Ufficio competente all'inizio di ogni anno scolastico;
- il rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero in quanto il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12/06/1990 N. 146, "norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".
- il mantenimento in perfetta efficienza e pulizia esterna e interna ogni mezzo dedicato ai servizi;
- a dotare il proprio personale in servizio sul mezzo di idonei strumenti di comunicazione che consentano di affrontare o risolvere tempestivamente eventuali problemi o imprevisti;
- ad assumere provvedimenti adeguati, anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale, nei confronti degli addetti al servizio che si siano resi responsabili di comportamenti non consoni e scorretti verso utenti e terzi (ad esempio: linguaggio scurrile, fumo, condotta di marcia non adeguata, contegno pericoloso, utilizzo di telefono cellulare alla guida per uso diverso dal quello di servizio, diverbi con utenti o terzi, etc.) o che non osservino le disposizioni comportamentali o regolamentari emanate dall'Amministrazione Comunale;
- di segnalare al Comune ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti del personale o di terzi, al fine di concordare gli opportuni provvedimenti;
- di comunicare al Comune segnalazioni, richieste, lamentele, etc., avanzate da utenti, scuole e terzi;
- di collaborare con il Comune nella determinazione dei «percorsi» e di fornire tutti i suggerimenti utili per una migliore organizzazione e svolgimento del servizio.

La Ditta è inoltre tenuta a sostituire il proprio personale nei confronti del quale l'Amministrazione comunale abbia espresso motivato giudizio di inidoneità/inopportunità al servizio.

ART. 15 PERSONALE

La Ditta dovrà fornire il nome del/i responsabile/i della gestione del servizio e di un referente ai quali il Comune potrà rivolgersi per ogni necessità.

Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste nel presente capitolato, il segreto professionale, i programmi e gli indirizzi del servizio, i tempi stabiliti.

Inquadramento contrattuale.

La Ditta si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- certificato di abilitazione professionale (CAP) o carta di qualificazione del conducente (CQC) se necessario.

La Ditta prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di abilitazione professionale (CAP) o carta di qualificazione del conducente ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.. La Ditta si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Adempimenti della Ditta

La Ditta dovrà comunicare al Responsabile dell'Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione.

La Ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Amministrazione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile dell'Amministrazione.

Ai sensi del D.Lgs n.81/2008 la Ditta deve garantire che il proprio personale sia formato e informato sui metodi e sugli accorgimenti da adottare, secondo gli artt.36 e 37, per il corretto svolgimento della mansione di "autista" al fine di garantire la sicurezza propria e dei trasportati.

Sicurezza

È fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa recata dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81.

La Ditta risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è, perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono, inoltre, a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. La Ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. La Ditta aggiudicataria deve dimostrare, prima dell'inizio del servizio, che il personale addetto al servizio abbia seguito i corsi di addestramento già previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10/03/1998 e Decreto 15/07/2003; in caso contrario, entro lo stesso termine, l'aggiudicataria è tenuta all'organizzazione di detti corsi per tutto il personale utilizzato. La Ditta aggiudicataria specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 16 DOVERI DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato in mansioni che comportino a vario titolo contatto con gli utenti debbono indossare, mantenendolo sempre in perfetto stato, abbigliamento conforme al servizio e apposito cartellino di riconoscimento riportante la foto, il nome ed il cognome.

Tutto il personale addetto al trasporto dovrà tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità, tenendo conto della particolare condizione degli utenti del servizio.

Il personale addetto alla guida deve inoltre:

- condurre il veicolo con assoluta prudenza;
- consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per l'incolumità dei passeggeri;
- mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, comunicare alla Ditta, che provvederà a sua volta a formalizzare mediante comunicazione all'Amministrazione Comunale, fatti e circostanze che possono interferire e compromettere il buon andamento del servizio.

In caso di comportamento inadeguato/scorretto/inopportuno (es. fumo alla guida, guida pericolosa, linguaggio scurrile, gesti volgari, deviazione dal percorso concordato, utilizzo del cellulare alla guida per uso privato, etc. ...) sarà applicata la sanzione prevista dal presente capitolato e il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dell'autista.

La Ditta è direttamente responsabile del comportamento di propri dipendenti. Pertanto, è obbligato e tenere indenne e sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti del Comune quale soggetto a qualsiasi titolo obbligato.

ART. 17 PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO/SORVEGLIANZA

Il servizio di accompagnamento e sorveglianza sugli scuolabus, previsto per garantire la sicurezza degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, sarà interamente gestito dal Comune, che si assume ogni responsabilità in merito alla presenza, alla nomina e alla sostituzione del personale preposto a tale funzione.

In virtù di ciò, l'impresa aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico è esonerata da qualsiasi obbligo organizzativo, operativo o economico relativo alla figura dell'accompagnatore. Resta altresì inteso che, anche in caso di assenza temporanea, improvvisa o programmata del personale di sorveglianza, sarà onere esclusivo del Comune provvedere alla tempestiva individuazione di un sostituto idoneo, assicurando la regolare prosecuzione del servizio in condizioni di sicurezza e conformità normativa, senza alcun coinvolgimento della ditta appaltatrice.

ART. 18 DOMICILIO DEL GESTORE SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE

La natura del servizio impone che la Ditta disponga di un domicilio eletto, a tutti i fini di cui al presente appalto, primo fra i quali quello dell'invio della normale corrispondenza.

La Ditta sarà considerata a piena conoscenza delle comunicazioni inviate al suddetto domicilio e ai suddetti recapiti senza che possa, a tale fine, sollevare eccezioni di sorta in merito.

La natura del servizio impone altresì che la Ditta disponga di un luogo privato per il ricovero e la manutenzione dei mezzi, posto a ragionevole distanza dal luogo del servizio al fine di consentire di adempiere con puntualità alle prestazioni contrattuali, comprese quelle dettate dall'urgenza (es. sostituzione mezzi).

La Ditta, prima dell'avvio del servizio, dovrà fornire il recapito telefonico di un responsabile, sempre e comunque reperibile, in caso di comunicazioni urgenti, durante i giorni di normale attività scolastica e durante gli altri servizi, nonché l'indirizzo, il numero telefonico, il numero di fax della sede operativa.

ART. 19 CONTROLLI

Il Comune ha la più ampia facoltà di controllo sull'esecuzione complessiva del servizio, sulla qualità e sulla quantità dello stesso. In particolare, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodici controlli, anche senza alcun preavviso, per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite dal presente Capitolato e alla normativa vigente.

ART. 20 ASSICURAZIONE

La Ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando ad ogni titolo il Comune, e si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, del personale comunale, scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008.

Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

Per tale motivo, a maggiore garanzia, la Ditta costituisce e/o consegna al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

RCA Autobus:

I mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7/09/2005 n° 209 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione.

Ogni mezzo dev'essere dotato di polizza RCA con un massimale non inferiore ad € 32.000.000,00 per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle coperture per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i..

Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dalla Ditta al Comune prima della stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze, scoperti e franchigie sono a carico della Ditta.

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, la Ditta dovrà munirsi a proprie spese di idonee polizze assicurative R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) e R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

- Le polizze devono essere espressamente stipulate (o estese) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune;
- Le polizze devono avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato;
- Le polizze devono essere espressamente corredate della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti del Comune e i suoi dipendenti;
- la polizza RCT, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, deve avere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per persona;
- la polizza RCO deve avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della Ditta.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dalla Ditta al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

ART. 21 RESPONSABILITÀ – REFUSIONE DANNI E SPESE

La Ditta è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione della prestazione, la Ditta è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

È fatto obbligo alla Ditta di mantenere il Comune sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione, da terzi danneggiati.

La Ditta sarà comunque tenuta a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento dalle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 22 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: DICHIARAZIONI INIZIALI E SUCCESSIVE

La Ditta avrà 30 giorni, dalla comunicazione di aggiudicazione, per compiere i seguenti adempimenti:

- produrre documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara, qualora non acquisibili direttamente dalla stazione appaltante;
- produrre apposita scrittura privata autenticata da un notaio da cui risulti l'eventuale raggruppamento di imprese;
- consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa per la copertura di danni a cose o persone avente validità per tutto il periodo contrattuale.

La Ditta aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, dovrà far pervenire al Comune:

1. l'elenco delle posizioni assicurative obbligatorie e delle eventuali polizze assicurative stipulate a favore dei propri dipendenti;
2. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

La Ditta dovrà comunicare al Comune per iscritto ogni eventuale variazione successiva, anche momentanea, di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.

La Ditta, prima di sottoscrivere il contratto con l'Amministrazione Comunale, dovrà:

- versare l'importo dovute a titolo di spese contrattuali;
- comunicare il domicilio fiscale;
- comunicare il recapito operativo;
- comunicare il recapito telefonico fisso del deposito attrezzato;
- dimostrare di aver ottemperato alle norme di cui alla L. 68/99 presentando apposita certificazione, in corso di validità, rilasciata dai competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale di riferimento (Ufficio di collocamento obbligatorio).
- costituire la cauzione definitiva, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n.123, nella misura del 5% dell'ammontare complessivo netto dell'appalto; ai sensi dell'art. 53, comma 4, 103 del D. Lgs. 36/2023.

La cauzione potrà essere costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore del Comune.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 23 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

La Ditta con la partecipazione alla gara accetta espressamente e per iscritto, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 24 SUBAPPALTO

La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio il servizio, pena la nullità del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Il subappalto è consentito per un valore limite massimo del 30% del valore di contratto, considerate le caratteristiche del servizio che non può essere completamente subappaltato essendo un servizio pubblico.

ART. 25 PENALITÀ

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, non imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide dal Comune, la Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed alla recidività nella misura dell'uno per mille.

In particolare, si illustra il valore delle penalità applicate:

- a) per ogni giorno di interruzione arbitraria del servizio: € 50,00.
- b) per ogni corsa impropriamente non effettuata: € 50,00.
- c) per altre infrazioni accertate rispetto alle norme, prescrizioni e modalità previste dal presente capitolato: € 250,00.
- d) con progressione aritmetica fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.
- e) Ritardo di arrivo presso ogni plesso: € 50,00.

Le contestazioni in merito a quanto sopra verranno formulate dall'Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC e, sempre per iscritto, la Ditta aggiudicataria potrà produrre le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale.

Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa nel mese nel quale è assunto il provvedimento di infrazione.

Se la Ditta sarà sottoposta al pagamento di due penali il contratto potrà essere rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria ed in tal caso l'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda, con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate, nel caso in cui i danni provocati dovessero risultare superiori.

Nel caso l'appaltatore richieda la risoluzione del contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l'intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla cauzione definitiva prestata per la stipula del contratto d'appalto.

ART. 26 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione anticipata del contratto:

- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento; in caso di frode, accertata evasione fiscale, fallimento; per grave negligenza, abituali deficienze e infrazioni nell'adempimento del servizio, debitamente accertate e contestate; contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'Appaltatore o del personale dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e in particolare:
- in caso di inosservanza degli obblighi assicurativi;

- in caso di cessione parziale o totale del contratto o di sub appalto nei casi esclusi;
- in caso di arbitraria interruzione, sospensione o abbandono del servizio.
- in caso di ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'Appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata.

Nei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, la Ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente, salvo il risarcimento dei danni per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

È riservata alle parti la possibilità di risoluzione consensuale anticipata del contratto, con preavviso di almeno sei mesi sulla scadenza annuale, con lettera raccomandata A/R. Independentemente da tutti i casi sopra precisati, per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi degli articoli 1453 e segg. del Codice Civile, il Comune ha diritto, nel modo e nelle forme di legge, a promuovere la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di appaltare il servizio al secondo classificato, alle condizioni offerte in sede di gara.

ART. 27 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

- a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR;
- b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
- d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
- e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
- f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
- g) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto del Comune, è il Comune di Piancogno, con sede in Piancogno (BS), Via Nazionale n.49, nella persona del Sindaco pro-tempore, questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega.

ART. 28 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia.

ART. 29 NORME FINALI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.